

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 352 C.P.P. (Perquisizioni)

Cassazione Penale

Sequestro operato a seguito di perquisizione illegittima

L'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 11 maggio 2010)

Sez. I, sent. n. 42010 del 28-10-2010 (ud. del 28-10-2010), (rv. 249021)

Cassazione Penale

Mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni riguardanti lo straniero alloggiato: conseguenze

La mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni riguardanti lo straniero che non conosca la lingua italiana non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sulla decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione della eventuale successiva misura cautelare, dovendo l'imputato rendersi conto, a tali fini, dell'atto compiuto e dei conseguenti diritti di difesa. (Rigetta, Trib. Palermo, 24 marzo 2009)

Sez. III, sent. n. 27194 del 24-06-2009 (ud. del 24-06-2009), O.C. (rv. 244243)

Cassazione Penale

Perquisizione in materia di stupefacenti

La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute. (Annulla con rinvio, App. Milano, 09 Novembre 2005)

Sez. IV, sent. n. 26668 del 06-05-2009 (ud. del 06-05-2009), F.J. (rv. 244507)

Cassazione Penale

Convalida

In tema di sequestro, il P.M. che, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro "di quanto rinvenuto (corpo di reato e cose pertinenti al reato) e, in ogni caso, ritenuto utile al fine delle indagini", è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel relativo provvedimento, in quanto l'indeterminatezza dell'oggetto rimette - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - al giudizio della polizia giudiziaria l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato), la quale non può che avere natura provvisoria, essendo necessario il controllo dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 355cod. proc. pen.. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Salerno, 25 Giugno 2008)

Sez. V, Sent. n. 43282 del 17-10-2008 (ud. del 17-10-2008), V.D. (rv. 241727)

Cassazione Penale

Perquisizioni tributarie: - competenza

In tema di reati tributari, è legittima, e non determina alcuna nullità o inutilizzabilità dell'atto, l'esecuzione di una perquisizione domiciliare di iniziativa da parte di organi di polizia giudiziaria diversi dalla Guardia di Finanza, in quanto la legge non attribuisce agli organi di polizia tributaria una competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, per l'accertamento delle violazioni tributarie, le quali ben possono costituire oggetto di prevenzione e repressione da parte degli altri organi di polizia giudiziaria. (Rigetta, App. Roma, 13 Dicembre 2006)

Sez. III, Sent. n. 14724 del 06-03-2008 (ud. del 06-03-2008), D.A.C. (rv. 239667)

Cassazione Penale

Convalida- motivazione

Il decreto di convalida del sequestro delle cose che costituiscono corpo di reato, sequestrate dalla P.G. in sede di perquisizione ex art. 352, comma secondo cod. proc. pen., deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Macerata, 17 Settembre 2007)

Sez. VI, Sent. n. 21736 del 12-02-2008 (ud. del 12-02-2008), P.C. (rv. 240353)

Cassazione Penale

Sequestro operato a seguito di perquisizione illegittima

I vizi derivanti dall'inosservanza delle formalità prescritte per il compimento dell'atto di perquisizione ad opera della polizia giudiziaria non riverberano effetti invalidanti sull'eventuale sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Brindisi, 19 Aprile 2007)

Sez. II, Sent. n. 40833 del 10-10-2007 (ud. del 10-10-2007), L.G. (rv. 238114)

Cassazione Penale

Sequestro operato a seguito di perquisizione illegittima

L'eventuale vizio della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari - non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato. (Rigetta, App. Roma, 3 Dicembre 2004)

Sez. I, sent. n. 18438 del 28-04-2006 (ud. del 28-04-2006), (rv. 234672)

Cassazione Penale

Restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale:- effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento- - prova

Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale nel caso in cui il condannato, a seguito di perquisizione personale disposta sulla sua persona per il recupero di refurtiva, abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in quanto l'elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. (In motivazione la Corte ha osservato ulteriormente che, pur se da un punto di vista teorico l'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, anziché di fiducia, può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel caso di specie era da escludere la non effettiva conoscenza del procedimento, in quanto l'elezione avvenne all'esito della perquisizione personale grazie alla quale venne recuperata la refurtiva). (Rigetta, Trib. Alessandria, 20 Maggio 2005)

Sez. I, sent. n. 10297 del 21-02-2006 (ud. del 21-02-2006), H.S. (rv. 233515)

Cassazione Penale

Flagranza del reato: fattispecie

Qualora gli ufficiali e gli agenti, nella specie della Guardia di finanza, accedano nei locali di una impresa ai fini di investigazioni concernenti la materia fiscale e tributaria, gli stessi possono compiere, di propria iniziativa, atti di perquisizione e di sequestro, ai sensi degli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., in ordine a reati di natura non fiscale o finanziaria soltanto ove, nell'ambito degli accertamenti programmati, trovino elementi dai quali emerga la flagranza di un reato diverso, atteso che le disposizioni di cui agli artt. 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) non legittimano accessi finalizzati a scopi diversi, quali il controllo in materia di tutela del diritto d'autore, non potendosi attribuire natura di legge finanziaria alla legge n. 633 del 1941. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26 settembre 2005)

Sez. III, sent. n. 15959 del 26-01-2006 (ud. del 26-01-2006), D.N.P. (rv. 234315)

Cassazione Penale

Perquisizione in materia di stupefacenti

In materia di ispezione personale, l'accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a cui può farsi ricorso coattivamente, purchè sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso così all'interno del corpo umano. (La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento radiografico disposto coattivamente da personale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, previa autorizzazione del P.M., nel corso dei controlli previsti dall'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990).

Sez. IV, sent. n. 6284 del 02-12-2005 (ud. del 02-12-2005), Euchi (rv. 232959)

Cassazione Penale

Perquisizione in materia di stupefacenti

La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella,

seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute.

Sez. IV, sent. n. 150 del 15-11-2005 (ud. del 15-11-2005), D'Ambrosio (rv. 232793)

Cassazione Penale

Sequestro operato a seguito di perquisizione illegittima

Il principio dell'invalidità derivata del sequestro probatorio, per cui lo stesso, allorché è eseguito all'esito di una perquisizione illegittima, non è utilizzabile come prova nel processo, trova un limite con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. Secondo tale previsione il sequestro probatorio è obbligatorio non solo per il corpo di reato che venga ritrovato nel corso della perquisizione in quanto dimostrativo in via immediata del collegamento della cosa stessa con l'illecito penale, ma anche per le cose pertinenti al reato, in quanto siano indispensabili per l'accertamento dei fatti e della responsabilità penale ipotizzati a carico dell'indagato.

Sez. III, ord. n. 3879 del 10-01-1998 (ud. del 14-11-1997), Bigazzi (rv 209400).

Cassazione Penale

Controllo e ispezione di veicoli e bagagli

In materia di traffico di sostanze stupefacenti, la disciplina in materia di perquisizioni non è applicabile quando la Polizia giudiziaria, anche al di fuori degli spazi doganali, si limita, in ragione del potere conferitogli dal secondo comma dell'art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a controllare ed "ispezionare", cioè a guardare quello che è immediatamente visibile nel veicolo, nei bagagli e negli effetti personali di un soggetto (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso e ritenuto regolare la condotta della Polizia giudiziaria che aveva proceduto, senza preventiva autorizzazione del magistrato, a controllare, fuori dagli spazi doganali e nelle vicinanze dell'aeroporto, il bagaglio di un viaggiatore, rinvenendo circa un chilogrammo di sostanza stupefacente nella fodera interna di una borsa).

Sez. VI, sent. n. 1864 del 27-05-1997 (ud. del 20-05-1997), Bispo Dos Santos (rv 208149).

Cassazione Penale

Perquisizione in materia di stupefacenti

L'attività di Polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dall'art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990 citato sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito.

Sez. VI, sent. n. 5547 del 04-06-1996 (cc. del 10-04-1996), Briglia (rv 204883).

Cassazione Penale

Sequestro operato a seguito di perquisizione illegittima

Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art. 13 Cost. si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. (Fattispecie relativa a perquisizione domiciliare, eseguita senza l'autorizzazione della competente A.G., nel corso della quale erano stati sequestrati circa trentuno grammi di cocaina. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che l'ufficiale di P.G., il quale abbia eseguito una perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, non abbia l'obbligo, a causa dell'abuso compiuto, di sequestrare la cosa pertinente al reato rinvenuta nel corso di essa, quasi che l'arbitrarietà o l'illiceità della condotta, possa privare l'autore della qualifica soggettiva da lui rivestita).

Sez. U., sent. n. 5021 del 16-05-1996 (cc. del 27-03-1996), Sala (rv 204643).

Cassazione Penale

Sequestro operato a seguito di perquisizione illegittima

Gli eventuali vizi di una perquisizione non producono la nullità sul sequestro operato a seguito della stessa: ciò in quanto i suddetti mezzi di ricerca della prova compongono una seriazione processuale del tutto casuale nel senso che essi sono giuridicamente autonomi.

Sez. VI, sent. n. 2001 del 26-07-1995 (ud. del 22-05-1995), Mazzanti (rv 202589).

Cassazione Penale

Avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere

L'avviso al soggetto sottoposto a perquisizione domiciliare della facoltà di farsi assistere o rappresentare è previsto ove la perquisizione sia effettuata dall'autorità giudiziaria, mentre tale formalità non è richiesta per le perquisizioni operate dalla Polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltà del difensore di assistervi "senza diritto di essere preventivamente avvisato".

Sez. VI, sent. n. 2001 del 26-07-1995 (ud. del 22-05-1995), Mazzanti (rv 202590).

Cassazione Penale

Flagranza del reato: fattispecie

In tema di perquisizione personale ad iniziativa della Polizia giudiziaria, la flagranza, come condizione di chi viene colto nell'atto di commettere un reato, presuppone un rapporto di contestualità fra il comportamento del reo ed il fatto percettivo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria che ordina la perquisizione, ma quest'ultimo può bene risolversi ad agire per la certezza interiore derivantegli dal fatto che una persona, a lui nota come "dedita ad illecita attività", venga vista entrare nell'abitazione sorvegliata di altro soggetto conosciuto come "dedito allo spaccio di stupefacente". La circostanza che detta persona sia poi trovata con la droga indosso, mentre sta per uscire dall'abitazione, viene a dimostrare "a posteriori" l'esistenza della flagranza e la legittimità della perquisizione e del successivo arresto.

Sez. VI, sent. n. 4128 del 28-04-1993 (cc. del 08-02-1993), Martino (rv 194519).

Cassazione Penale

Sequestro operato a seguito di perquisizione illegittima

In tema di sequestro probatorio l'art. 252 cod. proc. pen. impone automaticamente il sequestro delle cose (corpi di reato o pertinenti al reato) rinvenute a seguito di perquisizione; ne consegue che essendo legislativamente previsto un nesso di causalità fra la perquisizione e il sequestro probatorio, dall'eventuale nullità della perquisizione deriva la invalidità del sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 185, primo comma, cod. proc. pen.

Sez. I, sent. n. 205 del 23-02-1993 (ud. del 20-01-1993), Mattiuzzi (rv 193090).

Cassazione Penale

Perquisizione in materia di stupefacenti

Mentre l'ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla Polizia giudiziaria dall'art. 103 del T.U. n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti, sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno ambito più ampio di quelli previsti dalle norme del cod. proc. pen. Presupposti per l'esercizio di tali poteri sono, "nel corso di servizio d'indagini per la repressione del traffico di stupefacenti", la sussistenza di "fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope", nonché - per la perquisizione prevista dal terzo comma del suddetto articolo - la ricorrenza di "motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente".

Sez. VI, sent. n. 11908 del 12-12-1992 (cc. del 23-10-1992), Torcaso (rv 192914).

Cassazione Penale

Estensione della convalida del sequestro alla perquisizione

La perquisizione eseguita dalla Polizia giudiziaria in flagranza di reato necessita di autonoma convalida da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 352, quarto comma, cod. proc. pen., quando si conclude con un verbale delle operazioni compiute, contenente gli accertamenti, le eventuali tracce raccolte ed i rilievi eseguiti. Allorquando, invece, la perquisizione si traduce in sequestro di beni al fine di sottrarli alla libera disponibilità dell'indagato, la convalida del sequestro si estende alla perquisizione eseguita dalla Polizia giudiziaria nella flagranza di reato.

Sez. VI, sent. n. 183 del 28-02-1992 (ud. del 24-01-1992), Caputi (rv 190171).

Cassazione Penale

Sequestro operato a seguito di perquisizione illegittima

Non è legittimo un sequestro operato a seguito di una perquisizione illegittima, poiché il nesso di consequenzialità comunica all'atto successivo la nullità di quello che ne è l'antecedente cronologico, logico e funzionale.

Sez. II, sent. n. 6823 del 04-01-1991 (ud. del 10-12-1990), Rocchi (rv 188313).

Cassazione Penale

Flagranza del reato: fattispecie

È legittima la perquisizione, ai sensi dell'art. 352, primo comma, cod. proc. pen., ed è altrettanto legittimo il sequestro del corpo del reato e delle altre pertinenze, in osservanza della norma di cui all'art. 354, secondo comma, cod. proc. pen., ricorrendo gli elementi costitutivi della flagranza, qualora gli ufficiali e gli agenti - nella specie, della Guardia di Finanza - abbiano rilevato la condotta illecita nell'attualità (art. 382, primo comma, cod. proc. pen.) della sua consumazione - materiale apposizione di marchio contraffatto ad opera di un dipendente dell'imputato - e in costanza della detenzione - per quanto concerne la detenzione a fine di commercio di prodotti industriali con i marchi contraffatti - che altro non è che una forma di reato permanente (art. 382, secondo comma, cod. proc. pen.).

Sez. V, sent. n. 3717 del 13-09-1990 (ud. del 12-07-1990), Minelli (rv 185311).

GIURISPRUDENZA